ATTUAZIONE DEL REGIME DEL PRELIEVI NEL SETTORE DEI GRASSI

Art. 13

Le somme introitate In conseguenza dell'applicazione dei prelievi sui prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto affluiranno ad appositi capitoli nello stato di previsione delle entrate.

Versione in vigore dal 10 novembre 1966, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione del regime del prelievi nel settore dei grassi
Estremi	Decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 1966

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/attuazione-del-regime-del-prelievi-nel-settore-dei-grassi/art-13/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it